



**MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO di RIMINI**

ORDINANZA N. 14 1 2008

DISCIPLINA SBARCO DEL TONNO ROSSO

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Rimini

- VISTO Il regolamento (CE) n. 2347/93 del 12 ottobre 1993 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO Il Regolamento CE n. 1559/2007 del 17 dicembre 2007 che istituisce il piano pluriennale di ricostruzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento CE n. 520/2007;
- VISTA La circolare in data 19 marzo 2008, prot. n. 0007632, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Dipartimento della Filiera Agricole ed Agroalimentari Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, nella quale vengono designati i porti per lo sbarco del tonno rosso;
- VISTO Il Regolamento degli accosti e degli ormeggi nei Porti di Rimini e Cesenatico, approvato rispettivamente con Ordinanza nr. 121/02 in data 27/11/02 e nr.22/02 in data 03/04/2002 s.m.i.;
- CONSIDERATO che i porti di Rimini e Cesenatico sono stati inseriti nell'elenco dei Porti designati per lo svolgimento delle operazioni di sbarco e/o trasbordo del Tonno Rosso (*thunnus thynnus*), come previsto dall'articolo 14 Regolamento (CE) 1559/2007;
- RITENUTO necessario individuare un punto all'interno dei porti di Rimini e Cesenatico, ove effettuare le operazioni di sbarco/trasbordo di Tonno Rosso (*thunnus thynnus*);

ORDINA

Articolo 1

(Punti di sbarco)

Le operazioni di sbarco/trasbordo del Tonno Rosso (*thunnus thynnus*) nell'ambito dei porti di Rimini e Cesenatico devono essere effettuate presso le sottonotate banchine, individuate, che segue, per, ogni singolo porto di giurisdizione:

PORTO DI RIMINI	e Banchina , 'Piazzale Boscovic" (dallo spigolo sud del recinto del Consorzio "Linea Azzurra" per metri 50 verso 11a testata del molo);
PORTO DI CESENATICO	• Banchina di Ponente - zona 2 antistante il mercato ittico

Per contingenti motivi di carattere operativo, la locale Autorità Marittima potrà, per la singola richiesta precedentemente prenotificare, assegnare temporaneamente un' altra barchina, ove poter procedere alle operazioni commerciali.

(Adempimenti relativi. àllô sbarco del prodotto)

Le unità da pesca che intendono effettuare le operazioni di sbarco del prodotto catturato presso i porti. ricompresi. nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Rimini, hanno l'obbligo di' prenotificare il loro arrivo .in porto, comunicando il proprio orario di previsto arrivo con almeno 4 (quattro). ore di anticipo alla competente Autorità Marittima (Reg. CE 2847/93 art. 7 c. 1), mediante un collegamento via VHF o telefonicamente, ai numeri telefonici 0547-80028 (per Circomare Cesenatico — dalle ore 08:00 alle ore 20:00) 0541-50121 (per Compamare Rimini— orario continuato)

Nella predetta comunicazione dovrà essere dichiarato •il quantitativo di prodotto detenuto a bordo, esprimendo la quantità in Kg. e suddividendolo stesso per specie.

"Inoltre, nella predetta comunicazione dovrà essere preventivamente dichiarato se la cattura è riferita all ' unità che effettua comunicazione di; prenotifica all'arrivo oppure se il quantitativo dichiarato è stato pescato da più unità.

Le unità di cui al primo comma, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di pesatura, preliminari allo sbarco, del prodotto ed al successivo imbarco su vettori stradali' sino a quando non sia presente in banchina il: personale della 'locale Autorità Marittima o comunque prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

In tale ultima ipotesi; qualora per questioni contingenti: non possa essere assicurata la presenza in banchina del personale preposto al controllo, è fatto obbligo al Comandante dell'unità di • documentare 'la quantità di: prodotto sbarcato, mediante •la presentazione presso la locale Autorità Marittima, improrogabilmente entro 3 ore dal termine delle operazioni di sbarco, di una idonea certificazione ,rilasciata da una pesa pubblica riconosciuta relativa all'automezzo destinato al trasporto del prodotto.

AFIIGOIQ 3

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art.n 174 del Codice della Navigazione

Articolo 4

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, richiamata in premessa.

E' fatto a obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.-

Rimini,

COMANDANTE
C.F.(CP) Enrico CASTIONI

c.c. (ni C